

OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di

Giuseppe Battarino • Magistrato collaboratore della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti e illeciti ambientali
Silvia Massimi • Consulente della Commissione bicamerale d'inchiesta

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

IL FENOMENO DEL ROVISTAGGIO

Cassazione penale, sezione II, sentenza n. 14960 del 4 aprile 2018
 Cassazione penale, sezione II, sentenza n. 29018 del 7 giugno 2018

Nel tema del corretto ciclo dei rifiuti si inserisce, in maniera apparentemente marginale ma significativa, il contrasto al rovistaggio. L'asportazione di oggetti da mezzi e luoghi destinati all'ordinata e corretta raccolta dei rifiuti costituisce una sottrazione di materia al trattamento e al riciclo, nonché una fonte di degrado urbano.

In alcune realtà metropolitane il rovistaggio si manifesta in forme organizzate e alimenta mercati paralleli; relativamente ad alcuni materiali rappresenta poi una fonte di ulteriore inquinamento, ad esempio di roghi tossici derivati dall'impropria selezione; quale dato minimo, l'attacco, occasionale o pianificato, a cassonetti o isole ecologiche produce dispersione e abbandono di rifiuti.

Il contrasto a questo fenomeno può dare luogo a indagini articolate, che dal singolo attacco risalgono a fatti di rilevanza penale più rilevanti, quali la combustione illecita di rifiuti (in ragione di quelle forme improprie e inquinanti di selezione e smaltimento di cui s'è detto), l'inquinamento ambientale (nel caso in cui gli effetti inquinanti siano significativi ed eventualmente concentrati in un sito), il traffico illecito di rifiuti (nel caso in cui si possa ricostruire una filiera impropria di recupero e commercializzazione di materiali). Ma anche il singolo atto può e deve essere monitorato: due casi affrontati dalla Corte di cassazione hanno dato luogo a pronunce significative che forniscono presupposti giuridici per l'attività di contrasto.

Nel primo caso l'imputata dopo avere sottratto degli abiti da un cassonetto adibito alla raccolta di indumenti usati, una volta sorpresa da alcuni agenti intervenuti sul posto si era rifiutata di seguirli per le procedure di identificazione, opponendosi attivamente ad essi. In primo grado era stata condannata per il reato di furto aggravato (articoli 624 e 625 c.p.) in concorso con la resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.).

In Corte d'appello il fatto era stato riqualificato in rapina impropria ai sensi dell'art. 628 c.p.: in particolare, i giudici di secondo grado avevano interpretato la resistenza dell'imputata quale forma di violenza, idonea, assieme alla condotta di sottrazione, ad integrare il reato di rapina impropria, più grave quindi del furto.

La Cassazione ha però accolto il ricorso dell'imputata rilevando che ai fini della configurazione del delitto di rapina impropria è indispensabile la sussistenza di un rapporto di immediatezza tra sottrazione della cosa e violenza adoperata per assicurarsi l'impunità. In altri casi il concetto di immediatezza è stato ritenuto sussistente anche quando la violenza o la minaccia erano state perpetrate in luoghi diversi da quello della sottrazione, e anche quando esse avevano colpito un soggetto diverso dal derubato. Si era quindi ritenuto che non fosse richiesta contestualità temporale tra sottrazione e violenza, essendo sufficiente che non venisse interrotta l'unitarietà dell'azione.

Nel caso della rovistatrice, però, la Cassazione ha evidenziato come la riluttanza dell'imputata a seguire gli agenti per l'identificazione non fosse direttamente collegabile alla condotta di sottrazione degli indumenti, mancando quel nesso richiesto per configurare la rapina impropria.

Pertanto, il fatto veniva nuovamente qualificato come furto aggravato ai sensi dell'art. 625 comma 1 n. 7 c.p. in concorso con la resistenza a pubblico ufficiale, art. 337 c.p., così come in origine contestato. Indubbiamente la severità della Corte d'appello si era posta ai limiti dell'interpretazione consolidata in questa materia, che la Cassazione ha scelto di seguire con un adattamento specifico al caso concreto. Rimane tuttavia la chiara affermazione dell'illiceità penale del rovistaggio e la qualificabilità come reato contro il patrimonio.

Nel secondo caso, il rovistatore aveva rotto dei sacchetti conferiti correttamente dai cittadini nella raccolta differenziata e aveva sottratto beni di suo interesse spargendo il resto per la strada. La Cassazione afferma che "la condotta di chi, dopo aver rovistato nelle buste dei rifiuti conferiti in regime di raccolta differenziata, al fine di asportare quanto di suo interesse, rompa le buste che li contengono e asporti quanto a lui utile, abbandonando il resto sulla pubblica via, in ragione del pregiudizio dell'estetica e della pulizia conseguente, risultando imbrattato il suolo pubblico in modo tale da renderlo sudicio, con senso di disgusto e di ripugnanza nei cittadini" commette il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, aggravato dalla pubblicità del luogo (art. 639, comma 2, c.p.).

Esistono dunque strumenti di contrasto giuridicamente fondati al fenomeno diffuso e negativo del rovistaggio, sia sotto il profilo della sottrazione di materia, che sotto quello del degrado.

